NORME PER L'ATTUAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LE ANAGRAFI DELLE AZIENDE E PER IL COMPLETAMENTO DEL CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI

Art. 4

Denunce periodiche

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, e' obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonche' di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467. Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nei nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, e' tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 10.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalita' e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro. (2) Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce. (2) Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Versione in vigore dal 2 aprile 1979, non più in vigore dal 12 novembre 1983 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati

Estremi	Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1978

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 31 marzo 1979, n. 92 ha disposto (con l'art. 4) che il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, e' prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979. Ha inoltre disposto che alla stessa data e' prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attuazione-del-collegamento-tra-le-anagrafi-delle-aziende/art-4-denunce-periodiche/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it